

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 22/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il quale avrebbe avuto il "capitale lordo mutuato" di € 41.520,00 e il "saldo al cedente" di € 25.155,50; -al netto degli interessi corrispettivi, la differenza tra i due importi sarebbe stata contrattualmente imputata come segue: a) € 2.736,16 a titolo di commissione cessionario; b) € 250,00 a titolo di spese fisse ; c) € 4.152,50 a titolo di commissione accessoria; d) € 1.061,50 a titolo di premi assicurativi; -il ricorrente si sarebbe contrattualmente obbligato a pagare 120 rate mensili, dell'importo di € 346,00 ciascuna; -alla scadenza della cinquantatreesima rata, il ricorrente avrebbe anticipatamente rimborsato tale finanziamento e la banca resistente gli avrebbe abbuonato la somma complessiva di € 204,59 a titolo di commissioni non maturate; -non gli avrebbe invece restituito le restanti quote non maturate delle commissioni e dei premi assicurativi che aveva anticipatamente corrisposto; -tale comportamento della banca resistente sarebbe illegittimo.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -l'intermediario resistente sia condannato al pagamento di € 4.438,37 a titolo di restituzione delle quote non maturate delle commissioni e dei premi assicurativi anticipatamente corrisposti dal ricorrente.

L'intermediario ha resistito al ricorso, affermando che:  
-avrebbe già restituito quanto dovuto al ricorrente.

Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche in parte. Tanto nel caso in cui il rimborso anticipato sia totale, quanto nel caso in cui sia parziale, la medesima disposizione legislativa sancisce che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In virtù di tale disciplina, il cliente che rimborsi anticipatamente un finanziamento non ha il diritto di pretendere la restituzione delle commissioni che ha corrisposto per la stipulazione del contratto, ovvero per un'attività della banca che già si è svolta ed esaurita nel tempo: tutte le voci di spesa (comunque denominate) che maturano nel corso del tempo dovranno essergli viceversa restituite dalla banca in misura proporzionale alla durata residua ovvero alle rate residue del finanziamento di cui si tratta (decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 491 del 2012, n. 1121 del 2012, n. 3790 del 2012, n. 449 del 2013).

Affinché una commissione o una spesa sia imputata a una prestazione o a un comportamento della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto, è peraltro indispensabile che essa individui in modo chiaro e comprensibile la prestazione o il comportamento precontrattuale al quale si riferisce. A tal fine non è sufficiente che sia riportata una elencazione meramente esemplificativa di possibili prestazioni o comportamenti della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto e che sia poi quantificato cumulativamente un importo omnicomprensivo (per tutte, v. decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 4304 del 2012). Occorre invece: 1) che si tratti di prestazioni o comportamenti adeguatamente documentati, o comunque oggettivamente verificabili; 2) che sia riportato analiticamente l'importo della commissione o della spesa dovuta dal cliente per ciascuna prestazione o ciascun comportamento.

Com'è stato espressamente indicato nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, la *«prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati»*, determina la *«difficoltà, talvolta l'impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in*

*caso di estinzione anticipata della cessione». Per questa ragione, la comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 ha richiamato l'attenzione degli intermediari su «uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo». La comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011 ha invitato quindi gli intermediari a «definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto».*

Laddove i requisiti di chiarezza e comprensibilità della clausola non siano soddisfatti nei termini di cui si è detto, essa non potrà essere imputata che a comportamenti tenuti dalla banca nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, cosicché a seguito della anticipata estinzione del finanziamento l'importo della commissione o della spesa di cui si tratta dovrà essere proporzionalmente restituito al cliente. In tal senso depone infatti la regola dettata dall'art. 35, 2° comma, cod. cons., secondo la quale, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Con specifico riguardo alla quantificazione delle somme da restituire al cliente in caso di anticipata estinzione del finanziamento, questo Arbitro ha ripetutamente chiarito che deve essere utilizzato il c.d. metodo di proporzionalità semplice, rapportando l'importo delle spese alla durata del finanziamento anticipatamente estinto. Tale soluzione è stata ribadita dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 6167 del 2014.

Nel caso che costituisce oggetto del presente giudizio, le commissioni di € 2.736,16 e di € 4.152,00 a favore dell'intermediario resistente sono state quantificate in modo cumulativo e generico, violando così l'art. 35, 1° comma, cod. cons. Il difetto di chiarezza e di trasparenza delle relative clausole contrattuali fa sì che tali commissioni non possano essere imputate a una prestazione o a un comportamento dell'intermediario resistente nella fase delle trattative o della formazione del contratto e debbano essere qualificate invece come *recurring*.

Ne consegue che l'importo delle suddette commissioni deve essere proporzionalmente restituito dall'intermediario resistente, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo della presente decisione, e ferma restando la detrazione di quanto già abbuonato nei conteggi di anticipata estinzione.

A proposito dei premi assicurativi anticipatamente corrisposti dal ricorrente, si deve rilevare che, secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella già richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, l'intermediario-finanziatore è passivamente legittimato alla restituzione dei premi assicurativi anticipatamente pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.



Anche l'importo di tali premi assicurativi deve essere pertanto proporzionalmente restituito al ricorrente, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione.

\*\*\*

In conclusione, le somme di denaro che devono essere restituite al ricorrente possono essere così determinate:

<b>Numero rate del finanziamento (120) – Rate a scadere (67)</b>	<b>Totale</b>	<b>Rimborso effettuato</b>	<b>Metodo pro quota</b>	<b>Oneri da retrocedere</b>
<b>Commissioni</b>	6.888,16	-	3.845,80	3.845,80
<b>Costi assicurativi</b>	1.061,50	-	592,67	592,67
<b>Totale rimborso</b>				<b><u>4.438,47</u></b>

**P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 4.438,47, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA